

---

Dott. Paolo Alinovi  
Dott. Alberto Guiotto  
Dott. David John Ferrari  
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi  
Dott. Cristian Tundo

## Circolare per la clientela n. 1

---

del 3 gennaio 2020

Gentile Cliente,

a **partire dal 1.1.2020** vi sono rilevanti modifiche alla normativa sulle dichiarazioni di intento, sia per quel che riguarda gli adempimenti, nell'ottica della semplificazione, sia per quanto concerne la disciplina sanzionatoria:

### 1) Modifiche agli adempimenti

Gli esportatori abituali ed i loro fornitori, in relazione alle dichiarazioni di intento emesse e ricevute, non saranno più obbligati a numerarle progressivamente, ad annotarle in appositi registri né a conservarle ai sensi dell'art. 39 D.P.R. n. 633/1972.

**L'esportatore abituale** dovrà inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, come in passato, la dichiarazione di intento di ogni suo fornitore destinatario; dovrà comunicare al fornitore, con modalità a sua scelta, la propria volontà di non assoggettare ad IVA le operazioni fatturate, con gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento relativa presenti nella ricevuta telematica dell'Agenzia delle Entrate; a tal fine sarebbe opportuno, per la sua semplicità, consegnare come in precedenza copia della dichiarazione di intento inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate assieme alla ricevuta di presentazione.

Il **fornitore dell'esportatore abituale**, dopo aver ricevuto la richiesta del cliente, dovrà accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate per verificare l'avvenuta presentazione telematica della dichiarazione di intento di cui è destinatario; **indicare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento ricevuto dall'esportatore abituale** (fino al 31.12.2019 bastava riportare il numero di annotazione nel registro delle dichiarazioni di intento). Tale indicazione dovrà essere eseguita anche dall'importatore nella propria dichiarazione doganale.

Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli

#### PARMA

43121 viale Mentana, 148/B  
T. +39 0521 206160

#### MILANO

20121 via Dante, 4  
T. +39 02 45480107

[www.agfm.it](http://www.agfm.it) - [info@agfm.it](mailto:info@agfm.it)

Nella **dichiarazione annuale IVA**, l'esportatore abituale e il suo fornitore non dovranno più compilare il quadro DI, nel quale venivano esposti tutti i dati delle dichiarazioni di intento emesse e ricevute.

## 2) **Modifica al sistema sanzionatorio**

Per il fornitore di esportatore abituale che ha effettuato cessioni o prestazioni in regime di non imponibilità senza aver prima riscontrato l'avvenuta presentazione telematica della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate da parte del suo cliente si applicherà la **sanzione proporzionale che va dal 100% al 200% dell'imposta** che avrebbe dovuto essere esposta in fattura; fino al 31.12.2019 per tale irregolarità si applicava una sanzione fissa che andava dai 250,00 a 2.000,00 euro.

La natura proporzionale della nuova sanzione comporta che sia più vantaggiosa in relazione a violazioni di importo ridotto e in ogni caso quando l'IVA erroneamente non addebitata in fattura non supera i 250,00 euro; è invece molto più penalizzante quando tale IVA risulta di ammontare superiore a 2.000,00 euro.

Lo Studio AGFM, ovviamente, rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento nonché per affrontare specifiche necessità.